

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ, TRA L'UNIONCAMERE E LE CAMERE DI COMMERCIO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016, IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE

Tra la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine** (di seguito "Camera di commercio di Pordenone-Udine"), con sede legale in Via Morpurgo 4, 33100 Udine (UD), in persona del Segretario Generale, Maria Lucia Pilutti, che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento

e

l'Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (di seguito "Unioncamere") in persona del Segretario Generale, Giuseppe Tripoli, che agisce in qualità di soggetto delegato dal Titolare del trattamento

PREMESSO CHE:

- la Camera di commercio di Pordenone-Udine è un ente pubblico che svolge i compiti e le funzioni previste dalla legge. In particolare, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, prevede specifiche competenze in materia di pubblicità legale mediante la tenuta del Registro delle imprese e alla lett. d-bis) la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso attività promozionali svolte sui territori;
- l'Unioncamere è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche;
- nel mese di giugno 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio, ha istituito il Registro Nazionale delle Imprese Storiche (di seguito "Registro" o "RIS") con lo scopo di mappare, valorizzare e premiare la longevità di quelle realtà imprenditoriali che hanno saputo tramandare il proprio patrimonio di competenze per generazioni, con almeno 100 anni di attività ininterrotta;
- l'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito indicato come "GDPR") stabilisce che "Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati";

- nel prosieguo la Camera di commercio di Pordenone-Udine e l'Unioncamere potranno essere indicati anche, congiuntamente, come "Parti" o "Contitolari" e ciascuna, separatamente, come "Parte" o "Contitolare",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto e legittimazione giuridica.

L'oggetto del presente accordo è l'instaurazione di un rapporto di contitolarità tra le Parti per il trattamento dei dati acquisiti, gestiti e trattati ai fini della realizzazione e gestione del Registro delle Imprese Storiche, con particolare riferimento ai dati personali dei legali rappresentanti, dei referenti aziendali e dei titolari delle imprese richiedenti l'iscrizione.

L'accordo disciplina i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità in merito al trattamento dei dati personali raccolti per l'iscrizione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione del Registro.

Le finalità del trattamento sono:

- a) Ricezione e valutazione delle istanze di iscrizione;
- b) Verifica dei requisiti storici e di continuità aziendale;
- c) Tenuta, aggiornamento e pubblicazione del Registro sul portale istituzionale dell'Unioncamere;
- d) Attività ed eventi per la premiazione delle imprese iscritte;
- e) Ulteriori attività di comunicazione e marketing territoriale.

La legittimità giuridica del trattamento deriva, oltre che dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e dal D.M. 7 marzo 2019, n. 277 (che ha ridefinito i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2 della citata legge n. 580/1993), dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all'art. 6, par. 1, lett. e), dal GDPR e dal consenso libero e informato dell'interessato di cui all'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR.

In particolare, rientrano tra i compiti pubblici le finalità indicate alle precedenti lett. da a) a c), mentre le restanti finalità sono soggette al consenso dell'interessato.

Art. 2. Dati trattati e ripartizione delle responsabilità

L'attività di cui trattasi comporterà il trattamento di dati relativi alle imprese che presentano istanza di iscrizione (facoltativa) al RIS, sia anagrafici che di storicità, anche attraverso l'acquisizione di documenti storici.

Le Parti avranno, rispettivamente, i seguenti compiti:

- la Camera di commercio ha il compito di promuovere l'evento a livello locale, pubblicando l'Avviso per la riapertura delle iscrizioni al RIS con i relativi allegati nel proprio/i sito/i istituzionale/i per l'anno 2026 e 2027 e per le eventuali successive edizioni del bando che saranno promosse da Unioncamere; di ricevere le domande di iscrizione al RIS; di procedere con le verifiche - anche a campione - sulla regolarità del pagamento del diritto annuale, segnalando a Unioncamere all'indirizzo registro.imprese@unioncamere.it le imprese non in regola per l'eventuale sospensione o revoca dell'iscrizione al Registro; di collaborare con Unioncamere per la prima istruttoria sulla base degli atti in proprio possesso. Successivamente la Camera di commercio, acquisiti da Unioncamere gli esiti definitivi dell'istruttoria e la conferma o meno dell'iscrizione al RIS, ne dà comunicazione formale all'impresa interessata.

- L'Unioncamere ha, invece, il compito di promuovere l'iniziativa a livello nazionale, coordinando l'attività delle Camere di commercio e pubblicizzando l'evento attraverso il proprio sito web istituzionale; di ricevere le domande di iscrizione nel portale del Registro imprese storiche; di effettuare l'istruttoria e determinare l'iscrizione al RIS dandone riscontro alle imprese; di comunicare alle Camere di commercio gli esiti dell'istruttoria svolta e gli elenchi delle imprese iscritte, sospese o non ammesse. L'Unioncamere, inoltre, tiene e aggiorna il RIS sul proprio sito web istituzionale www.unioncamere.gov.it.

La "contitolarità" è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti dalle Parti per le finalità sopra riportate, intendendosi per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati acquisiti ed, in definitiva, tutti i processi di gestione dei dati cui il presente accordo è riferito.

Le Parti, con il presente accordo, stante le medesime finalità e modalità del trattamento definite in sede progettuale, intendono trattare i dati acquisiti e gestiti in regime di contitolarità, come di seguito indicato:

CAMERA DI COMMERCIO

Pubblicazione del bando sul sito istituzionale

Raccolta delle domande tramite sportello fisico o telematico locale

Controllo dei dati anagrafici e della regolarità del versamento del diritto annuale

Controllo delle variazioni dell'impresa in corso di iscrizione e comunicazione all'Unioncamere per gli aggiornamenti

Comunicazione alle imprese dell'esito dell'istanza e consegna del logo di impresa storica

Attività ed eventi per la premiazione delle imprese iscritte

Ulteriori attività di comunicazione e marketing territoriale

UNIONCAMERE

Pubblicazione del bando sul sito istituzionale

Predisposizione del modello unico di informativa privacy ex artt. 13-14 GDPR

Controllo dei dati anagrafici, dei documenti storici e approvazione/rigetto della domanda

Iscrizione delle imprese ammesse nel Registro

Manutenzione, sicurezza informatica e hosting della piattaforma del Registro

Gestione del portale web pubblico per la consultazione del Registro

La suddetta tabella scompone le attività in sotto-attività, definendo di conseguenza i trattamenti dei dati personali svolti congiuntamente e/o disgiuntamente dai Contitolari, al fine di circoscrivere le responsabilità di ciascuna Parte a quanto effettivamente realizzato.

Ogni Parte/Contitolare risponde in solido nei confronti degli interessati per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascuna Parte per i trattamenti alla stessa direttamente imputabili in base al presente accordo.

Rimane fermo che le Parti sono vincolate all'utilizzo dei dati secondo le finalità definite in ambito progettuale e qui richiamate nonché esposte nelle informative rilasciate agli interessati, che dovranno comunque prevedere il contenuto essenziale del presente accordo.

Art. 3. Obblighi ed attività derivanti dalla contitolarità

I Contitolari assumono, vicendevolmente, le seguenti responsabilità:

- trattare i dati personali raccolti con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i Principi previsti dagli artt. 5-9, del GDPR. Alcuni dati personali dei partecipanti all'iniziativa (quali: nome e cognome, foto, interviste) potranno essere resi pubblici – dietro specifico consenso - mediante la pubblicazione on-line del Registro nel sito istituzionale www.unioncamere.gov.it ovvero nell'ambito di apposite iniziative di comunicazione istituzionale e di diffusione del progetto da parte delle Camere di commercio;
- utilizzare per un periodo massimo di dieci anni la documentazione a supporto dell'istanza di iscrizione al RIS. Tale termine decorre dall'istanza per le imprese non ammesse all'iscrizione ovvero dalla cancellazione dal RIS per le imprese iscritte. Detta documentazione – esclusa ogni finalità di lucro – potrà essere utilizzata per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la promozione di iniziative istituzionali proprie o di istituzioni terze, e in generale per i propri scopi istituzionali, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari canali di comunicazione – anche on-line – degli stessi soggetti.
- I contitolari prendono atto, e si assumono le conseguenti responsabilità, che indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato – ai sensi dell'art. 26, par.3 del GDPR -, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.
- Gli interessati, qualora ritengano che le richieste relative all'esercizio dei loro diritti non sia soddisfatto ai sensi dell'articolo 12 del GDPR, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come specificato nel suo sito istituzionale.
- Gli interessati, dietro richiesta, hanno diritto di ricevere il contenuto essenziale del presente accordo a norma dell'art. 26, par. 2, del GDPR.

Art. 4. - Sicurezza del trattamento e data breach

Ciascuna Parte:

a) è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche, organizzative e gestionali adeguate a proteggere i dati personali trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità. I Contitolari verificano regolarmente il rispetto di tali misure e collaborano, ove necessario, al miglioramento di tali misure;

b) adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative adeguate al tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali che ricadono sotto la loro esclusiva responsabilità, in caso di incidente fisico o tecnico.

Le Parti convengono che ciascuna, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell'adozione di misure di sicurezza adeguate ex art. 32 del GDPR.

In ogni caso le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non generalmente di dominio pubblico, e si impegnano a utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi e le finalità di trattamento previste dal presente accordo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 48 ore decorrenti dalla scoperta dell'evento, l'altra Parte in caso di violazione dei dati personali trattati in base al presente accordo e agli altri accordi (se vigenti) sottoscritti fra le Parti.

Con riferimento alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, gli eventuali adempimenti di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR saranno svolti da una delle Parti a seguito di

tempestiva idonea valutazione concordata e condivisa da entrambi i Contitolari da effettuare caso per caso.

Art. 5. - Obblighi ed attività relative all'informativa da rendere agli interessati

I Contitolari assumono le seguenti responsabilità per quanto riguarda il rilascio dell'informativa. L'informativa per gli interessati viene previamente condivisa nei suoi contenuti dalle Parti e deve, fra l'altro, riportare in modo chiaro e comprensibile:

- la contitolarità del trattamento dei dati;
- che il contenuto essenziale del presente accordo, qualora richiesto, sarà messo a disposizione degli interessati;
- l'indicazione dei punti di contatto (ovvero dell'unico punto di contatto) ai quali gli interessati possono inoltrare le richieste ed esercitare i propri diritti.

Resta fermo che ciascuna Parte è direttamente responsabile e vincolata all'utilizzo dei dati secondo le finalità congiuntamente definite e concordate e riportate nelle informative rilasciate agli interessati.

L'Unioncamere predispone il modello unico di informativa privacy ex artt. 13-14 GDPR da veicolare attraverso il portale istituzionale del RIS.

Art. 6 – Nomina di Responsabili esterni del trattamento

Le parti possono designare Responsabili del trattamento per le finalità di gestione del progetto e si impegnano a comunicare all'Unioncamere le nomine di Società del Sistema camerale e/o di altre Società, quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per i trattamenti che rientrano nel proprio ambito di attività.

Art. 7. - Assenza (o presenza) di un processo decisionale automatizzato

I Contitolari si impegnano a non adottare alcun processo automatizzato dei dati personali degli interessati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

Art. 8 - Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o a organizzazioni internazionali

I Contitolari prendono atto che i dati personali possono essere trasferiti solo in paesi terzi o organizzazioni internazionali localizzati nel territorio dell'Unione europea e/o in paesi extra UE per i quali esistano modalità di trasferimento ai sensi del Capo V del GDPR (art. 45 ss.).

Per quanto riguarda l'eventuale trasferimento negli Stati Uniti questo è attualmente disciplinato dalla decisione di adeguatezza della Commissione europea relativa al "Data Privacy Framework" (DPF) ed alle imprese statunitensi che ad esso aderiscono.

Art. 9 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina la sua efficacia il 31 dicembre 2028.

Due mesi prima della sua scadenza, le Parti possono convenire di prorogarne, alla scadenza, la validità per un ulteriore anno.

Art. 10. - Trattamento dei dati al termine dell'accordo di contitolarità

Alla cessazione del presente accordo, secondo quanto definito al precedente art. 9, indipendentemente dalla causa, ciascuna Parte potrà continuare a trattare i dati personali oggetto del presente accordo in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e nei limiti di quanto eventualmente già indicato agli interessati mediante adeguate informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora non sia stata previamente indicata tale possibilità ed i suoi limiti, la Parte, prima di avviare il trattamento come Titolare autonomo, provvederà a rilasciare la relativa informativa agli interessati.

Le Parti provvederanno, al termine delle operazioni di trattamento- tranne il caso in cui scelgano di proseguire il trattamento per ulteriori autonome diverse finalità previa specifica informativa agli interessati- alla integrale cancellazione ovvero alla anonimizzazione dei dati personali (per es., per finalità di studio o statistiche), fatti salvi i casi in cui la conservazione degli stessi sia richiesta da norme di legge.

Art. 11. – Punto/i di contatto per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati

Per la gestione dei reclami e delle richieste di esercizio dei diritti presentate dagli interessati, i Contitolari concordano di non designare un punto unico di contatto per gli interessati. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, gli interessati possono far valere i loro diritti, di cui agli artt. 15-22 del GDPR, indistintamente nei confronti di ciascuna delle parti.

Il/i punto/i di contatto, per gli interessati, è/sono quello/i indicato/i, da ciascuna Parte, nell'informativa fornita all'interessato.

Ciascun Contitolare agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato collaborando reciprocamente senza ingiustificato ritardo per fornire all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

A seguito della richiesta dell'interessato di voler esercitare un proprio diritto, il destinatario della comunicazione provvederà ad informare, senza ritardo, l'altro Contitolare anche ai fini dell'eventuale assolvimento di quanto richiesto dall'interessato.

In caso di ricezione di una richiesta di esercizio di un proprio diritto, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta le modalità di gestione della richiesta ed il riscontro all'interessato che, salvo diverso accordo delle Parti, verrà inviato dalla Parte destinataria della richiesta. Resta inteso che entrambe le Parti si impegnano a concludere le operazioni di gestione dei diritti dell'interessato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di esercizio.

Art. 12. - Disposizioni finali

Le Parti stabiliscono di mettere a disposizione degli interessati, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, l'intero accordo che può anche essere pubblicato su una pagina di uno o tutti i siti web istituzionali delle Parti stesse.

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e apportate per iscritto tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente accordo, non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le Parti rinviano alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili.